



Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79

“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”

NOTA SULLE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 - Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale	3
Art. 2 - Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni	3
Art. 3 - Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni	5
Art. 6 - Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale	6
Art. 7 - Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del PNRR	7
Art. 7, commi 2-ter e 2-quater- Costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere	8
Art. 10 - Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR	8
Art. 11 - Potenziamento amministrativo delle Regioni e delle politiche di coesione	9
Art. 18 bis - Misure per favorire l’attuazione del PNRR	9
Art. 18-ter Disposizioni in materia di gioco pubblico	10
Art. 23, commi 5-bis e 5-ter-Produzione di idrogeno e procedure autorizzative ...	10
Art. 24 bis- Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili	10
Art. 25 - Obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	11
Art. 25-bis-Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152	11
Art. 30 comma 8 bis-Modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale	11
Art. 32 comma 2 lettera a) bis - Modifiche all’art 64 del CAD (SPID)	12
Art. 33 ter- Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	12
Art. 34- Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere	13
Art. 35 - Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza	13
Art. 37-ter -Disposizioni in materia di prezzo massimo di cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	14

PREMESSA

Il d.l. 36/2022 approvato dal CdM del 21 aprile 2022 è stato pubblicato in GU il 30 aprile 2022 ed è stato trasmesso in prima lettura al Senato dove è stato approvato con voto di fiducia il 22 giugno u.s. Dopo l'approvazione definitiva della Camera è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 (Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79).

Si riporta di seguito un commento sulle norme di interesse di Comuni e Città metropolitane integrate con le modifiche apportate durante l'esame in Parlamento.

Art. 1 - Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale

L'art. 1 del provvedimento introduce una modifica all'art. 6-ter del D.Lg. n. 165/2001, relativo alle *Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*, prevedendo che le Linee di indirizzo sono adottate dal Ministro della PA *anche* con riferimento alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione. A tal fine il Ministro della PA adotta entro il 30 giugno 2022 le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale.

Pur apprezzando l'attenzione che viene posta all'esigenza di qualificare maggiormente gli organici della pubblica amministrazione con professionalità strategiche su temi emergenti e prioritari come quelli legati alla transizione ecologica e digitale, si deve rimarcare l'esigenza di salvaguardare l'autonomia organizzativa di Comuni e Città metropolitane, che si attua anche attraverso la definizione dei profili professionali e nella pianificazione dei propri fabbisogni di personale.

Si segnala che in Senato è stato approvato l'emendamento ANCI il quale prevede che le Linee di indirizzo siano adottate previo Accordo in Conferenza unificata, su cui è già in corso l'istruttoria tecnica.

Art. 2 - Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

Il comma 1 introduce un nuovo art. 35-ter (*Portale unico del reclutamento*) nel D.Lgs. n. 165/2001, che dispone:

- l'assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali (esclusi quindi Regioni ed Enti locali) avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione, ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento (www.InPA.gov.it).
- Il Portale sarà esteso a Regioni ed Enti locali per le rispettive selezioni di personale, e le modalità di utilizzo saranno definite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata entro il 31 ottobre 2022.
- I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica: il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

Il comma 2 chiarisce che le nuove funzionalità del Portale del Reclutamento saranno operative per le amministrazioni centrali dal 1° luglio 2022, e che le predette amministrazioni centrali utilizzano il portale per tutte le procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato dal 1° novembre 2022.

E' stato approvato in Senato un emendamento con il quale, **accogliendo una richiesta dell'ANCI**, si stabilisce che a partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.

Il comma 4 chiarisce gli adempimenti relativi alla pubblicità degli avvisi di selezione tramite portale del reclutamento.

Il comma 5 riconduce al portale del reclutamento anche le procedure di nomina dei componenti degli OIV.

Sul punto, l'ANCI chiede che resti comunque garantita l'autonomia dei Comuni e delle Città metropolitane nella gestione delle proprie procedure di reclutamento, e che l'utilizzo del Portale sia configurato come un'opportunità e non un obbligo.

Art. 3 – Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

Il D.L. introduce un nuovo articolo 35-*quater* (*Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale*) nel D.Lgs. n. 165/2001, relativo al procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale. Le nuove regole sostituiscono la disciplina introdotta dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021, i cui commi da 1 a 7 vengono conseguentemente abrogati.

In base alle nuove regole, i concorsi per l'assunzione del personale di comparto prevedono:

- a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera;
- b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;
- c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale;
- d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni;
- e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
- f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Ai concorsi già banditi continuano ad applicarsi le regole vigenti alla data di pubblicazione del bando.

Si segnala l'approvazione in Senato di un emendamento richiesto dall'ANCI volto ad evitare che l'erogazione degli arretrati dei rinnovi contrattuali determini la compressione delle facoltà assunzionali di Comuni e Città metropolitane. La norma stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 D: n. 34/2019.

Inoltre:

- è stato prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono bandire procedure concorsuali volte a valorizzare le esperienze maturate al personale già impiegato a tempo determinato (procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017);
- i termini previsti dall'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (procedura di mobilità obbligatoria propedeutica alle nuove assunzioni di personale) sono ridotti da 45 a 20 giorni.

Art. 6 - Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale

Il comma 1 dell'art. 6 introduce alcune significative modifiche all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, viene introdotto un nuovo comma 1-quater, a mente del quale a decorrere dal 1 luglio 2022, in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.

Il successivo comma 1-quinquies introduce invece alcune misure in materia di comando e distacco di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

In particolare, è stabilito che per il personale non dirigenziale delle amministrazioni, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. La disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

Il secondo comma dell'art. 6 prevede che i comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo D.L. cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma successivo, a mente del quale

le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/25001. Per tali procedure straordinarie si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Infine, il comma 8 dell'art. 6 **modificato in Senato, contiene la proroga fino al 30 settembre 2022** del termine per procedere alla stabilizzazione del personale LSU appartenente al c.d. bacino storico con risorse di uno specifico Fondo in deroga ai limiti assunzionali.

In merito a tali disposizioni, pur apprezzando alcuni miglioramenti del testo pubblicato in G.U., rispetto alle prime bozze dello stesso provvedimento, effettuati in accoglimento di richieste dell'ANCI (come l'esclusione per le Unioni di Comuni e un limitato aumento della percentuale di comandi/distacchi ammissibili), l'ANCI ha chiesto ulteriori modifiche, volte da un lato ad ampliare le fattispecie di esclusione di interesse per i comuni, e dall'altro a chiarire che la percentuale del 25%, per i Comuni, deve intendersi riferita non alle procedure di mobilità avviate, ma ai posti vacanti in dotazione organica. Purtroppo tali modifiche non sono state recepite dall'esame in Senato.

Art. 7 - Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del PNRR

Il comma 1 proroga la prima applicazione del PIAO al **30 giugno 2022**.

Il comma 2 proroga al **30 luglio 2022** il termine per le richieste di accesso al fondo per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Sul punto si fa presente che Il Dipartimento della Funzione pubblica ha attivato la piattaforma online per abilitare i Comuni alla richiesta di contributo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo:

<https://www.lavoropubblico.gov.it/>

Si fa presente che, secondo le indicazioni del Dipartimento, in questa fase, le domande potranno essere presentate fino al 20 maggio, per poter successivamente emanare il primo decreto con l'assegnazione dei contributi. Sulla base della disponibilità delle risorse, è previsto che vengano periodicamente riaperti i termini per le candidature, al fine di soddisfare le richieste dei Comuni in concomitanza con l'assegnazione di nuovi progetti.

Trattasi di proroghe richieste dall'ANCI la cui valutazione è dunque positiva.

Art. 7, commi 2-ter e 2-quater- Costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere

In **materia di appalti e costo dei materiali da costruzione**, i nuovi commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 7, introdotti in Senato, intervengono sulle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016.

Il comma 2-ter stabilisce, attraverso una interpretazione autentica che, tra le **circostanze impreviste e imprevedibili** per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. n. 50/2016, che possono dar luogo a **modifiche o varianti dei contratti di appalto** in corso di validità - senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento - sono incluse anche cause impreviste ed imprevedibili che **causino una alterazione significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera**.

In tali succitati casi, il comma 2-quater, dispone che la SA o l'aggiudicatario possono proporre, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto** - ferma restando la piena funzionalità dell'opera - una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare **esclusivamente in compensazione** per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Art. 10 - Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR

Si introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di conferire incarichi professionali a soggetti in quiescenza (**è stato eliminato il riferimento ai due anni come chiedeva l'Anci**) in deroga ai divieti vigenti, chiarendo che a tali soggetti possono essere conferiti:
- gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (incarichi di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione per i contratti di forniture e servizi, etc.);

- in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di **Responsabile Unico del Procedimento**.

La facoltà di affidare incarichi a soggetti in quiescenza è inoltre estesa anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali

E' stata approvata una norma con la quale si dispone che le amministrazioni titolari di progetti del PNRR qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista cui è affidato un incarico, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Tale disposizione non è applicabile ai contratti in corso, sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Art. 11 - Potenziamento amministrativo delle Regioni e delle politiche di coesione

L'articolo 11 estende alle Regioni la previsione, già introdotta per i Comuni dal D.L. n. 152/2021, che consente di ampliare i limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità destinato all'attuazione degli interventi del PNRR.

E' stata approvata una norma con la quale si prevede che gli enti, compresi gli enti locali, che beneficiano dell'attività di professionisti che vantano un contratto di collaborazione con l'Agenzia per la coesione territoriale, possano comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori stessi.

Art. 18 bis - Misure per favorire l'attuazione del PNRR

L'articolo 18-bis, introdotto in Senato, al comma 12 introduce il **nuovo comma 7-bis** all'art. 48 del D.L. n. 77/2021, per cui **gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale** previsti all'articolo 216, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, sostenuti dalle centrali di committenza, possono essere posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, oppure a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR inclusa l'assistenza tecnica.

Art. 18-ter Disposizioni in materia di gioco pubblico

L'articolo 18-ter introdotto in Senato **proroga fino al 30 giugno 2024 il termine di scadenza** previsto per le **concessioni** in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, **confermando la misura degli oneri concessori (comma 1)**. Il **comma 2** rinvia a un provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'**individuazione degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici** ai quali non si applicano le disposizioni riguardanti la **verifica tecnica di conformità** da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il **comma 3 integra la dotazione del Fisce** e ai relativi oneri si provvede mediante le **maggiori entrate** derivanti dal comma 1 (**comma 4**)

Art. 23, commi 5-bis e 5-ter-Produzione di idrogeno e procedure autorizzative

E' stata approvata in Senato una norma in materia di procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, con cui si prevede che nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata sia presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.

Art. 24 bis- Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili

La norma approvata in Senato riconosce per il **2023 un contributo (fino a 1 milione di euro)** per **progetti d'investimento** finalizzati all'installazione di **impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili** e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di **soggetti pubblici e privati che gestiscono** o sono **proprietari di piscine o infrastrutture sportive** nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

Art. 25 - Obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

L'art. 25 interviene sul Codice dell'ambiente e prevede che il Piano di gestione delle macerie e dei materiali, derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, rientra nei Piani regionali per la gestione dei rifiuti. Per evitare derive locali si prevede, altresì, che i piani dovranno essere conformi alle linee guida da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, attraverso un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 25-bis-Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152

L'articolo 25 bis, introdotto in Senato, aggiunge il comma 5-ter all'articolo 224 del Codice dell'ambiente, concernente il **Consorzio nazionale imballaggi** (CONAI), al fine di prevedere che **l'accordo di programma quadro** tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la **copertura dei costi** di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

Art. 30 comma 8 bis-Modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale

La norma apporta le seguenti modifiche:

lettera a) **Modifica all'art. 3bis (CAD)** comma 4: si impone alle PPAA l'utilizzo del domicilio digitale dichiarato e reso disponibile nell'INAD a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18 bis del CAD in materia di violazione degli obblighi di transizione digitale;

lettera c) **Modifica all'art. 62 (ANPR)**: viene inserito un paragrafo che rinvia ad uno dei decreti previsti dal comma 6bis la definizione delle modalità e dei tempi di adesione da parte dei Comuni all'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile;

lettera d) **Modifiche all'art. 64 (SPID)**: obbligo per i gestori dell'identità digitale accreditati di verificare su ANPR i dati identificativi dei richiedenti, al momento della richiesta di un'identità digitale da parte di una persona fisica. Tali verifiche andranno svolte con cadenza annuale anche dopo il rilascio dell'identità digitale e sarà cura del Direttore dell'AGID, con propria determinazione, stabilire la data a partire dalla quale decorrerà l'obbligo di verifica da parte dei gestori.

Art. 32 comma 2 lettera a) bis - Modifiche all'art 64 del CAD (SPID)

La norma apporta le seguenti modifiche:

punto 1) la verifica dell'identità digitale effettuata agli sportelli fisici, oltre che nell'esecuzione di transazioni o per l'accesso a servizi digitali, produce altresì gli effetti di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000.

punto 2) vengono inseriti anche i gestori di attributi qualificati tra i soggetti che attestano gli attributi associati all'utilizzo dell'identità digitale SPID.

Art. 33 ter- Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Approvata in Senato una norma richiesta dall'ANCI con la quale per assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, **vengono prorogati di 4 mesi i termini per iniziare l'esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 settembre), per la revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine di inizio esecuzione lavori (dal 15 giugno al 15 ottobre) e il termine di inizio esecuzione lavori da parte dei comuni che utilizzano le somme derivanti dalla revoca dei contributi (dal 15 ottobre al 15 febbraio)** di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 34- Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere

L'articolo 34, introduce variazioni agli articoli 93 comma 7 e 95 comma 13 del codice appalti, in tema di **parità di genere**.

Con il comma 1 let a), nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta la riduzione del 30 % della garanzia provvisoria anche agli operatori economici in possesso di tale certificazione della parità di genere, che vengono pertanto equiparati alle altre categorie già ivi contemplate dalla norma, ovvero quelli in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Inoltre, il comma 1 let b) - in relazione alla possibilità di introdurre criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte - prevede la possibile introduzione della premialità nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, estendendola anche ai casi di offerte di operatori economici che adottano politiche tese alla parità di genere, comprovata dal possesso della ricordata certificazione di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.

Art. 35 - Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

L'articolo 35, al comma 1 interviene, al fine di garantire l'unicità delle **procedure attuative e la coerenza dei tempi di realizzazione nel caso in cui un'opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali**. E' specificato infatti che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali (come nel caso della realizzazione di opere in cui un lotto è finanziato con risorse PNRR ed uno, immediatamente contiguo e funzionale al precedente, con risorse nazionali).

Il comma 1-bis, invece, sostituisce integralmente il comma 7-bis dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020. La nuova norma prevede che i **compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico**, sia composti da tre che da cinque membri, determinati ai sensi del comma 7 del dl 76/2020 non possono complessivamente superare, con riferimento all'intero collegio, le specifiche percentuali collegate ai valori d'appalto, come indicate nella nuova norma.

Art. 37-ter -Disposizioni in materia di prezzo massimo di cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

La norma, introdotta al Senato, interviene sulla disciplina in materia di eliminazione del prezzo massimo di cessione della proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, modificata da ultimo dal d.l. 21/2022, disponendo una fase transitoria di salvaguardia per le domande presentate e depositate dai soggetti proponenti fino al 21 maggio 2022.